



TRIBUNALE DI SPOLETO

PRESIDENZA

Prot. N. /26 Int

Prot. n° 585/26 ✓

Il Presidente del Tribunale,

rilevato che l'art. 532 c.p.c. (vendita a mezzo commissionario) dispone che *“le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario”*;

rilevato che l'art. 169 sexies disp. att. c.p.c., inserito dall'art. 14, comma 1, lett. d), d.l.-27 giugno 2015, n. 83, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto l'istituzione, presso ogni Tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati;

rilevato che l'elenco è formato dal Presidente del Tribunale, che provvede sentito il Procuratore della Repubblica;

sentito il Procuratore della Repubblica;

rilevato che nell'elenco sono inseriti i soggetti che formulano domanda di iscrizione;

rilevato che secondo l'art. 169 sexies disp. att. c.p.c.: a) alle domande di iscrizione dev'essere allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni; b) nella formazione dell'elenco trovano applicazione gli articoli 13 e seguenti disp. att. c.p.c. in quanto compatibili;

che ad oggi non risulta costituito tale elenco;

P.Q.M.

Istituisce l'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati.

Invita i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 15 e 169 sexies disp. att. c.p.c. ed interessati alla iscrizione nell'elenco sopraindicato a presentare in modalità cartacea presso la Cancelleria Unica delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, la relativa domanda di iscrizione, utilizzando il modulo allegato (accompagnata da una marca da bollo da 16,00), corredata dalla documentazione prevista dall'art. 16 disp. att. c.p.c.

È possibile effettuare la presentazione anche tramite un delegato. Il delegato dovrà essere munito di:

- Delega firmata dal richiedente.

- Copia del documento di riconoscimento del delegante.

In particolare, gli interessati dovranno produrre:

- 1) Estratto del l'atto di nascita;
- 2) Certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale (in caso di persona giuridica, deve essere dimostrato di avere una unità locale presso il circondario, presso la quale eventualmente custodire i beni e/o effettuare le vendite);
- 3) Certificato di iscrizione all'associazione professionale (per le società, produzione di visura camerale aggiornata);
- 4) Certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione (nel caso di persona giuridica, deve essere dimostrata l'assenza di pregiudizi su illeciti amministrativi);
- 5) Documentazione idonea a comprovare le competenze maturate anche relativamente a specifiche categorie di beni, le proprie competenze informatiche e l'eventuale frequenza a corsi di aggiornamento relativi alle modalità telematiche di vendita.

Gli istanti avranno cura di inserire, a scopo esemplificativo, nella propria domanda le seguenti indicazioni con specifico riferimento alla disponibilità di locali idonei per la custodia e/o la vendita dei beni:

- ubicazione, tipologia, consistenza ed estensione dei locali di propria pertinenza;
- disponibilità di eventuale personale specializzato in ambiti di competenza settoriale.

Le domande saranno esaminate dal Presidente, sentito il Procuratore della Repubblica.

L'elenco degli aspiranti, le cui domande saranno state accolte sarà pubblicato sul sito del Tribunale nella Sezione Pubblicità legale e sulla Sezione news, come Elenco *ex art. 169 sexies* disp. att. c.p.c..

La pubblicazione produrrà gli effetti della comunicazione individuale, sicché è onere di ogni richiedente o aspirante consultare l'elenco per verificare l'esito della propria domanda.

L'albo verrà poi aggiornato annualmente con l'esame delle domande nelle more pervenute.

Coloro che risulteranno ammessi all'albo dovranno, entro 10 giorni dalla pubblicazione, versare la tassa di concessione governativa di 168,00 € prevista dall'art. 1 DPR 26 ottobre 1972 n. 641, mediante bollettino postale prestampato su c/c postale 8003 fornito dall'Ufficio Postale intestato "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative".

La relativa ricevuta dovrà essere successivamente depositata presso la Cancelleria Unica delle esecuzioni mobiliari e immobiliari.

L'iscrizione nell'elenco farà seguito esclusivamente alla dimostrazione del pagamento della tassa di concessione governativa.

I professionisti non inseriti nell'elenco pubblicato riceveranno separata comunicazione del provvedimento di mancato accoglimento delle rispettive domande.

L'Ufficio Innovazione curerà la pubblicazione del presente bando sul sito del Tribunale.

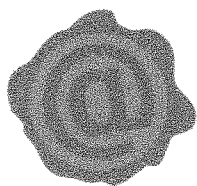
Si comunichi alle Cancellerie interessate, al Procuratore della Repubblica, agli Ordini degli Avvocati di Spoleto e Perugia, ai Consigli Notarili di Terni e Perugia, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia, alla CCIAA di Perugia.

Dispone, l'inserimento del presente provvedimento nel sito internet del Tribunale.

Spoleto, lì 18/03/2026

Il Presidente

Claudia Matteini



CLAUDIA
MATTEINI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
19.03.2026
14:06:43
GMT+01:00

Consapevoli delle conseguenze, anche penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 relative alle dichiarazioni non veritiere prodotte dalla Pubblica Amministrazione sotto la propria responsabilità

DICHIARA

A.	di essere nato a		il __ / __ / ____
B.	di essere residente in (Via/Piazza,n°civico,Città,CAP)		
C.	di essere cittadino		
D.	di essere in possesso del Codice Fiscale n.		
E.	di aver domicilio professionale o una sede operativa in		
F.	di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici		
G	di non essere in stato di fallimento		
H.	di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti oppure:		

Dichiara di essere conscio della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci e della ulteriore sanzione consistente nella decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base a dichiarazioni rilevatesi successivamente mendaci.

Ai sensi dell'art.10 della Legge 31/12/96 n. 675 le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Questa Amministrazione procederà a controllo, anche a campione ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. medesimo.

Spoletto, _____

FIRMA _____